*Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 134 dell'11 giugno 1952*

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Mercoledì, 11 giugno 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

# SOMMARIO

## CONCORSI

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

***Concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione (Soprintendenze alle antichità e belle arti)***

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorsi per titoli ed esami a tredici posti di ispettore aggiunto, e a nove posti di architetto aggiunto (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale scientifico direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue succesive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, relativo al passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 367;

Vista la legge 10 luglio 1951, n. 607, recante norme transitorie per i concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Vista l'unita lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è autorizzato l'espletamento di concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami nel ruolo del personale scientifico direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (gruppo *A*, grado 10°):

*a*) un concorso a tredici posti di ispettore aggiunto, così suddivisi:

cinque posti di storico dell'arte medioevale e moderna, cinque di archeologo, uno di numismatico, uno di paletnologo, uno di etnologo. I posti eventualmente non ricoperti in alcuna delle categorie suddette saranno assegnati ai concorrenti idonei delle altre, secondo l'ordine della graduatoria generale.

*b*) un concorso a 9 posti di architetto aggiunto.

I posti messi a concorso sono riservati, sino a concorrenza della metà, ai dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, i quali alla data di pubblicazione della legge 10 luglio 1951, n. 607 (8 agosto 1951) abbiano prestato almeno tre anni di servizio ininterotto e lodevole.

Art. 2.

Il titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso a posti di ispettore aggiunto è il diploma di laurea in lettere o in filosofia, quello per l'ammissione al concorso a posti di architetto aggiunto è il diploma di laurea in architettura, o la iscrizione nell'albo degli architetti conseguita in virtù della legge 24 maggio 1923, n. 1295, o il diploma di laurea in ingegneria civile conseguito prima del 1° gennaio 1926.

Coloro che siano in servizio presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti sono ammessi:

*a*) al concorso a posti di ispettore aggiunto, anche se forniti di laurea diversa da quella in lettere e filosofia, purchè in possesso anche della libera docenza o del diploma di una scuola universitaria di perfezionamento nella materia corrispondente alla specializzazione dei posti ai quali concorrono;

*b*) ai concorsi a posti di architetto aggiunto, anche se forniti della laurea in ingegneria.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 40°.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) a quarantacinque anni nei confronti:

*a*) dei mutilati e invalidi nei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nelle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati nonchè dei mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, in favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione pensioni ed assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*b*) delle vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella lotta di liberazione;

*c*) di coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o alle operazioni della guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

*d*) dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia e dei cittadini deportati in territorio nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

*e*) dei cittadini aventi il domicilio in territorio di confine i quali, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno; ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

*f*) dei profughi dell'Africa italiana ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

*g*) degli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A., ai sensi della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

*h*) di coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento e brillamento di

ordigni esplosivi diversi da mine ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

*i*) di coloro in genere che appartengono a categorie alle quali si estendono i benefici previsti per i combattenti;

*l*) di coloro che dimostrino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale o, infine, siano stati colpiti dalle abrogate leggi razziali ai sensi del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25;

2) a quarantaquattro anni nei confronti:

*a*) dei decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure dei promossi per merito di guerra;

*b*) dei capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 337 e dei decreti legislativi luogotenenziali 29 marzo 1945, n. 267;

3) *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla stessa data. Il beneficio di cui alla lettera *a*) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelli previsti dal paragrafo 1°, purchè complessivamente il concorrente non superi il 45° anno di età;

4) si prescinde al limite massimo di età nei riguardi:

*a*) del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

*b*) dei sottufficiali delle Forze armate sfollati ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220;

5) il personale non di ruolo è ammesso a partecipare ai concorsi anche se abbia superato il limite normale di età, purchè sia in possesso di un'anzianità di servizio tale che, congiunta a quella che avrà potuto acquisire in ruolo al 65° anno di età non risulti inferiore a vent'anni.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti U.C.S.) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

In esse i candidati dovranno indicare:

*a*) il loro nome, cognome, paternità e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

*b*) a quale concorso intendano essere ammessi e, nel caso si tratti di quello a ispettore, a quale delle specializzazioni messe a concorso;

*c*) se, e con quale esito, abbiano partecipato a concorsi per lo stesso impiego, rimanendo esclusi dall'ammissione quelli che non abbiano per due volte conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso a norma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

*d*) se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni;

I titoli preferenziali acquisiti dopo il termine di presentazione delle domande possono essere presentati non oltre il giorno di svolgimento della prova orale da parte dei candidati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, corredati da un elenco in doppia copia:

*a*) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente o dal cancelliere delegato;

*b*) originale o copia autentica del diploma di laurea, accompagnato da un certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

I concorrenti ai posti di ispettore che siano provvisti di laurea diversa da quella in lettere o in filosofia dovranno comprovare il possesso degli altri titoli richiesti mediante certificato delle competenti autorità, ai sensi dell'art. 2, terzo capoverso, del presente bando;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

*e*) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

*f*) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

*g*) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

*h*) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24 debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

*i*) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

*l*) titoli scientifici, didattici, amministrativi, ecc. Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto purchè redatto nella definitiva stesura pronta per la stampa. I manoscritti non saranno presi in considerazione;

*m*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, corredata delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio e rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con la attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato.

Sono esenti da tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), e *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli impiegati non di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*), e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

### Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1. Gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da lire 24, dalle autorità marittime competenti.

2. Gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24.

3. Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24.

4. Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 222860/od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. La dichiarazione integrativa potrà essere presentata dopo la data di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali.

5. I reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6. I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

7. Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

8. I figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero

i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero un certificato su carta bollata da L. 24, dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

10. I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24.

11. I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 in carta bollata da L. 24.

12. I decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

13. Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa loro a carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24.

Art. 7

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, la Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi delle zone di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.



I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media o elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, ed essere autenticati dalle competenti autorità.

Art. 8.

Le prove di esame sono le seguenti:

*A*) Per il concorso a posti di architetto:

1) una prova grafica consistente in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento;

2) due prove scritte consistenti rispettivamente:

*a*) in un progetto di consolidamento o di restauro di un edificio monumentale;

*b*) nello svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura, con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili;

3) una prova orale consistente:

*a*) nella discussione del progetto di consolidamento o di restauro compilato dal concorrente nella prima prova scritta;

*b*) in un esame di storia dell'arte con speciale riguadro all'architettura;

*c*) in un esame di legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico o delle bellezze naturali nonchè sulla organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

*B*) Per il concorso a posti di ispettore storico dell'arte:

1) due prove scritte:

*a*) la prima consistente nello svolgimento di un tema su uno dei più importanti argomenti di storia dell'arte italiana;

*b*) la seconda consistente nell'analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte italiana di varie epoche e scuole, sulla base di riproduzioni fotografiche;

2) una prova orale avente per oggetto:

*a*) le stesse materie delle prove scritte, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accettare la preparazione storica e paleografica del concorrente e la sua conoscenza della storia dell'arte classica;

*b*) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani e loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte;

*c*) la legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e l'orga-

nizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

*d*) interrogazioni su materiale vario artistico, che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, e sulla conservazione e il restauro delle opere d'arte.

*C*) Per il concorso a posti di ispettore archeologo:

1) due prove scritte:

*a*) la prima consistente nello svolgimento di un tema su uno dei più importanti argomenti di storia dell'arte classica o di antichità greche, paleoitaliche o romane;

*b*) la seconda consistente nell'analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte o oggetti o resti ancheologici di varie epoche e luoghi sulla base di riproduzioni fotografiche;

2) una prova orale avente per oggetto:

*a*) le stesse materie delle prove scritte, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica e storica del concorrente, e la sua conoscenza della storia dell'arte medioevale e moderna;

*b*) argomenti relativi a musei e complessi archeologi, alla catalogazione degli oggetti antichi, ed alla condotta dei lavori di scavo;

*c*) la legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

*d*) interrogazioni su materiale vario archeologico, che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, e sulla conservazione e il restauro delle opere d'arte ed oggetti antichi.

*D*) Per il concorso a posti di ispettore paletnologo:

1) due prove scritte:

*a*) la prima consistente nello svolgimento di un tema su uno dei più importanti argomenti di preistoria;

*b*) la seconda consistente nell'analisi storica e stilistica di oggetti, dal Paleolitico alla Civiltà del ferro inclusa, sulla base di riproduzioni fotografiche;

2) una prova orale avente per oggetto:

*a*) le stesse materie delle prove scritte;

*b*) argomenti relativi ai musei e alle collezioni di preistoria, alla catalogazione dei materiali e alla tecnica di scavo; alla conservazione e restauro degli oggetti antichi;

*c*) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico storico ed artistico. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

*d*) interrogazioni su materiali scelti tra le collezioni preistoriche, presentati al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni.

*E*) Per il concorso a posto di ispettore etnologo:

1) due prove scritte:

*a*) la prima consistente nello svolgimento di un tema su uno dei più importanti argomenti di etnologia (civiltà primitive attuali, o dei popoli « naturali ») con speciale considerazione della cultura materiale;

*b*) la seconda consistente nell'analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte popolare o di oggetti o resti etnologici di varie epoche e provenienza, sulla base di riproduzioni fotografiche.

2) una prova orale per oggetto:

*a*) le stesse materie delle prove scritte;

nozioni generali di paletnologia, di antichità americane e di etnografia italiana (arti e tradizioni popolari);

*b*) argomenti relativi ai musei ed alle collezioni di etnografia ed alla catalogazione dei materiali etnografici;

*c*) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

*d*) interrogazioni su materiali scelti tra le collezioni etnografiche, presentati al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni.

*F*) Per il concorso al posto di ispettore numismatico:

1) due prove scritte:

*a*) la prima consistente nello svolgimento di un tema su uno dei più importanti argomenti di numismatica antica o medioevale o moderna (italiana);

*b*) la seconda consistente nell'analisi storica e stilistica di monete di varie epoche e provenienza;

2) una prova orale avente per oggetto:

*a*) le stesse materie delle prove scritte, a completare le quali saranno rivolte al concorrente domande atte ad accertare la sua preparazione storica ed archeologica e la sua conoscenza della geografia storica, delle istituzioni antiche e medioevali e della storia delle religioni antiche;

*b*) argomenti relativi alle collezioni di numismatica e all'ordinamento ed alla catalogazione del materiale;

*c*) legislazione sulla tutela del patrimonio storico ed artistico; organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

*d*) interrogazioni su materiale scelto tra le collezioni numismatiche, presentato direttamente al concorrente.

Nei concorsi a posti di ispettore la seconda prova scritta sarà svolta sulla base di fotografie ovvero di materiale.

Nel primo caso ogni concorrente estrarrà a sorte una busta di fotografie tra quelle preparate dalla Commissione in numero pari a quello dei concorrenti e debitamente chiuse e numerate.

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche sarà di otto ore.

## Art. 9.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato, si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore e dovrà intervenire alle prove scritte e grafiche nei giorni e nei luoghi che saranno indicati con successivo avviso ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun particolare invito del Ministero.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicato direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alla medesima i concorrenti che nella prova scritta e in quella grafica abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte e in quella grafica.

Perde il diritto alle prove orali chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 11.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate con un successivo decreto.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1776, 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Art. 12.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire il posto qualora questo si rendesse successivamente vacante.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per i primi sei mesi, trascorsi i quali, a giudizio del Consiglio di amministrazione potranno essere nominati in ruolo ovvero licenziati senza diritto ad indennizzo e salvo la facoltà del Consiglio predetto, di prorogare di altri sei mesi il periodo di prova.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Art. 14.

Per quanto non è previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1952

*Il Ministro*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *aprile* 1952
*Registro n.* 15, *foglio n.* 325

(2402)

---

**Concorsi per titoli ed esami-colloquio a un posto di architetto aggiunto e a un posto di ispettore aggiunto nel ruolo del personale scientifico direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti (gruppo A, grado 10°) riservati agli assistenti universitari di ruolo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, relativo al passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista l'unita lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è autorizzato l'espletamento di concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1952 in corso di registrazione, con il quale sono indetti concorsi a nove posti di architetto aggiunto e a tredici posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esame nel ruolo del personale scientifico direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (gruppo *A*, grado 10°):

*a*) un concorso a un posto di architetto aggiunto;

*b*) un concorso a un posto di ispettore per l'arte medioevale e moderna.

Ai concorsi sono ammessi solo assistenti universitari alle cattedre di seguito specificate, i quali abbiano con-

seguito la nomina in ruolo da almeno cinque anni, alla data del presente decreto, e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

*a*) laurea in architettura o laurea in ingegneria civile conseguita prima del 30 gennaio 1926 ovvero iscrizione nell'albo degli architetti conseguita in virtù della legge 24 maggio 1923, n. 1295, per i concorrenti al posto di architetto;

*b*) laurea in lettere e in filosofia per i concorrenti al posto di ispettore.

Art. 2.

I concorrenti al posto di architetto devono essere assistenti ad una delle seguenti cattedre:

1) storia e stili dell'architettura;

2) restauro dei monumenti;

3) rilievo dei monumenti ad elementi di architettura;

4) caratteri costruttivi e stilistici dei monumenti.

I concorrenti al posto di ispettore per l'arte medioevale e moderna dovranno essere assistenti ad una delle seguenti cattedre:

1) archeologia cristiana;

2) storia dell'arte medioevale e moderna;

3) storia dell'arte medioevale;

4) storia dell'arte moderna.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso redatte in carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti U.C.S.), corredate di tutti i documenti richiesti, entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

In esse il candidato dovrà indicare:

*a*) a quale concorso intenda partecipare;

*b*) il suo preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del concorrente al recapito comunicato.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti la cui elencazione dovrà essere fatta nella domanda medesima.

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato del rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universiario attestante la nomina ad assistente e la continuità e qualità del servizio prestato;

3) originale o copia autentica del titolo di studio;

4) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva. I militari combattenti, nonchè i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra, presenteranno la dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari;

5) pubblicazioni e titoli accademici, scientifici, didattici, professionali ecc., di cui il concorrente sia provvisto. Non è ammessa la presentazione di manoscritti. Non sarà preso in considerazione più di un dattiloscritto, purchè redatto nella stesura pronta per la stampa.

Art. 4.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi delle zone di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti o far riferimento a documenti similari o ad atti presentati o esistenti presso altri uffici.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media e elementare, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare la indicazione della natura di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, ed essere autenticati dalle competenti autorità.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alla prova orale nel giorno e nel luogo che gli saranno direttamente comunicati dal Ministero.

Art. 5.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima della prova di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 6.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate con un successivo decreto.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Art. 7.

Le prove di esame sono le seguenti:

1) per i candidati al posto di architetto un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

storia dell'architettura, con particolare riguardo ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica delle varie epoche;

storia dell'arte medioevale e moderna;

sistemi e tecnica del restauro monumentale la cui conoscenza potrà essere accertata anche mediante applicazioni, schemi di calcolo ed esempi concreti sottoposti al candidato attraverso materiale documentario fornito dalla Commissione;

legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali, e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

2) per i candidati al posto di ispettore per l'arte medioevale e moderna un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

storia dell'arte italiana, a integrazione della quale potranno essere rivolte al candidato domande atte ad accertare la sua preparazione storica e paleografica e la sua conoscenza della storia dell'arte classica;

gallerie e complessi artistici italiani e loro ordinamenti, catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte;

legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico delle bellezze naturali sull'organizzazione sull'Amministrazione delle antichità e belle arti e nozioni di statistica;

interrogazioni su materiale vario artistico (che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni) e sulla conservazione e il restauro delle opere d'arte.

Art. 8.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire il posto qualora questo si rendesse successivamente vacante.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi saranno assunti in prova per i primi sei mesi, trascorsi i quali, a giudizio del Consiglio di amministrazione potranno essere nominati in ruolo ovvero licenziati senza diritto ad indennizzo e salva la facoltà del Consiglio predetto, di prorogare di altri sei mesi il periodo di prova.

I posti di architetto e di ispettore che rimangano eventualmente scoperti saranno conferiti agli idonei, graduati immediatamente dopo i vincitori, dei pubblici concorsi a posti di architetto e di ispettore storico dell'arte, indetti con decreto Ministeriale di pari data.

Ai vincitori dei concorsi sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Per quanto non è previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1952

*Il Ministro*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *aprile* 1952
*Registro n.* 19, *foglio n.* 286

(2403)

---

**Concorsi per esami a dieci posti di restauratore, a dieci posti di assistente a venti posti di alunno d'ordine nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione del limite massimo di età per la ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376;

Vista la legge 10 luglio 1951, n. 607, recante norme transitorie per i concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Vista l'unita lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è autorizzato l'espletamento di concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi nel ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti:

*a*) un concorso per titoli ed esami a dieci posti di restauratore (gruppo *C*, grado 11°), così distinti: cinque posti di restauratore di dipinti, cinque posti di restauratore di oggetti antichi;

*b*) un concorso per esami a dieci posti di assistente (gruppo *C*, grado 11°), così distinti: cinque posti di assistente ai monumenti, cinque di assistente agli scavi;

*c*) un concorso per esami a venti posti di alunno d'ordine (gruppo *C*, grado 13°).

I posti eventualmente non ricoperti in alcuna delle categorie nelle quali sono suddistinti i restauratori e gli assistenti saranno assegnati agli idonei delle altre categorie secondo l'ordine della graduatoria.

I posti messi a concorso sono riservati sino a concorrenza della metà ai dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, i quali, alla data di pubblicazione della legge 10 luglio 1951, n. 607 (8 agosto 1951) abbiano prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto e lodevole.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di restauratore e di assistente in prova è richiesto il certificato di compimento degli studi elementari.

Per l'ammissione al concorso a posti di alunno d'ordine è richiesta la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni nei confronti:

*a*) dei mutilati e invalidi nei fatti d'arme verificatisi nel 1935 in Africa orientale o nelle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i mutilati e invalidi civili di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i mutilati ed invalidi per servizio, in favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione pensioni ed assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella *B* allegata al presente regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*b*) degli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A., ai sensi della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

*c*) di coloro che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

2) a 44 anni nei confronti:

*d*) dei decorati al valor militare o di croce di guerra al valor militare, e dei promossi per merito di guerra;

*e*) dei capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

3) a 40 anni nei confronti:

*f*) di coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1933 al 5 maggio 1936 o alle operazioni della guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione;

*g*) dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia e dei cittadini deportati in territorio nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*h*) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, i quali, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non abbiano potuto farvi ritorno, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1947, n. 885;

*i*) dei profughi dell'Africa italiana ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

*l*) di coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o da rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1947, n. 885, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

Tutti i detti limiti, che debbono riferirsi alla data del presente decreto, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

4) *m*) di due anni nei confronti degli aspiranti coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande;

*n*) di un anno per ogni figlio vivente alla stessa data.

Il beneficio di cui alla lettera *m*) si cumula con quello di cui alla lettera *n*) ed entrambi con quelli previsti dai paragrafi precedenti, purchè complessivamente il concorrente non superi il 45° anno di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di età e cioè 45 anni;

5) il personale non di ruolo è ammesso a partecipare ai concorsi anche se abbia superato il limite normale di età, purchè sia in possesso di un'anzianità tale che congiunta a quella che avrà potuta acquisire in ruolo al 65° anno di età, non risulti inferiore a vent'anni;

6) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi:

*a*) del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

*b*) dei sottufficiali delle Forze armate e sfollati ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 32, firmate dagli interessati e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti U.C.S.) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

In esse i candidati dovranno indicare:

*a*) il loro nome, cognome, paternità e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

*b*) a quale concorso intendano essere ammessi e, nel caso si tratti di quelli a posti di assistente o di restauratore, a quale delle specializzazioni messe a concorso;

*c*) se e con quale esito abbiano partecipato a concorsi per lo stesso impiego, rimanendo esclusi dall'ammissione quelli che non abbiano per due volte riportato l'idoneità in precedenti esami di concorso, a norma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

*d*) se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni.

I titoli preferenziali acquisiti dopo il termine di presentazione delle domande possono essere presentati non oltre il giorno di svolgimento della prova orale da parte dei candidati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, corredati da un elenco in doppia copia;

*a*) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o del pretore competente o dal cancelliere delegato;

*b*) originale o copia autentica del titolo di studio;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

*e*) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

*f*) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo di L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

*g*) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

*h*) estratto dello stato di servizio militare (per gli ex ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

*i*) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

*l*) titoli vari (per i candidati a posti di disegnatore);

*m*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, corredata dalle note di qualifica dell'ultimo quinquennio e rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato.

Sono esenti da tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), e *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati da più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli impiegati non di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), e g), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*), e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei profughi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1. Gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, con-

tenuta nella dispensa n 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti.

2. Gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24.

3. Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24.

4. Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 dal 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 222860/od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. La dichiarazione integrativa potrà essere presentata dopo la data di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali.

5. I reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

6. I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

7. Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

8. I figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero un certificato su carta bollata da L. 24, dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-18 per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

10. I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24.

11. I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 in carta bollata da L. 24.

12. I decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

13. Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa loro a carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L. 24.

Art. 7.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengono oltre il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti, o far riferimento a documenti similari o ad atti presentati o esistenti presso altri uffici.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della

pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciati da istituti d'istruzione media e elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciate da segreterie di istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, ed essere autenticati dalle competenti autorità.

Art. 8.

Le prove di esame sono le seguenti:

*A*) Per il concorso a posti di restauratore:

*a*) restauratore di dipinti:

1) una prova pratica consistente nell'esame di un'opera d'arte ai fini del restauro e nell'attuazione di un procedimento di restauro direttamente su un'opera;

2) una prova orale vertente sui seguenti argomenti:

nozioni scientifiche relative alle materie da usare nel restauro e nella pittura sia murale che da cavalletto,

tecniche pittoriche;

tecniche del restauro;

*b*) restauratore di oggetti antichi:

1) una prova pratica consistente nell'esame di un oggetto antico ai fini del restauro e nell'attuazione di un procedimento di restauro direttamente su un oggetto;

2) una prova orale vertente sui seguenti argomenti:

nomenclatura del materiale archeologico;

tecniche del restauro degli oggetti di terracotta, metalli, pietra, avorio, ecc.

Il tempo a disposizione per la prova di restauro pittorico è di ore 16, divise in due giorni, per la prova di restauro di oggetti antichi di 12 ore, divise in due giorni. La prova orale avrà la durata non inferiore ad ore 0,45.

*B*) Per il concorso a posti di assistente:

*a*) assitente agli scavi:

1) una prova scritta consistente nella stesura di una relazione riguardante lavori di scavo;

2) una prova grafica elementare di rilievo topografico;

3) una prova orale vertente:

su nozioni elementari di aritmetica e geometria.

su materiale archeologico (nomenclatura) e sulla storia greca e romana (nozioni);

sulle leggi e regolamenti relativi agli scavi e alla tutela dei monumenti e degli oggetti d'arte e sulla tenuta dei libri di lavoro;

*b*) assistente ai lavori dei monumenti:

1) una prova scritta consistente nella stesura di una relazione riguardante lavori di restauro ad edifici monumentali;

2) una prova grafica elementare di rilievo architettonico;

3) una prova orale vertente:

su nozioni elementari di aritmetica e geometria;

sui metodi e sui materiali costruttivi usati in passato e sulla cronologia relativa;

sulle leggi e regolamenti relativi alla tutela monumentale e delle bellezze naturali, sulla tenute dei libri di lavoro.

*C*) Per il concorso a posti di alunno d'ordine in prova:

1) due prove scritte consistenti:

*a*) la prima in un componimento in lingua italiana, da servire anche come prova di calligrafia;

*b*) la seconda in un saggio di aritmetica elementare;

2) una prova orale avente per oggetto:

nozioni di soria civile d'Italia dal 1815;

elementi di geografia, con particolare riguardo all'Italia;

nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

I concorrenti ammessi alla prova orale dovranno dare prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

Il tempo a disposizione per le prove scritte e grafiche dei concorsi ad assistente ed alunno d'ordine, sarà di ore 6, meno che per la prova di aritmetica elementare, per la quale saranno concesse due ore ai candidati. L'esame orale avrà durata non inferiore ad ore 0,45.

Art. 9

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore e dovrà intervenire alle prove scritte e grafiche nei giorni e nei luoghi che saranno indicati con successivo avviso ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun particolare invito da parte del Ministero.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicato direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi allo svolgimento della medesima i concorrenti che nelle prove scritte e grafiche abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commisione giudicatrice avrà la facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nella prova scritta e in quella grafica.

Perde il diritto alle prove orali chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro indentità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta d'identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia relativa e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 11.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate con un successivo decreto.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1776, 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Art. 12.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano in numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire il posto qualora questo si rendesse successivamente vacante.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno assunti in prova per i primi sei mesi, trascorsi i quali, a giudizio del Consiglio d'amministrazione potranno essere nominati in ruolo ovvero licenziati senza diritto ad indennizzo e salvo la facoltà del Consiglio predetto, di prorogare di altri sei mesi il periodo di prova.

Ai vincitori dei concorsi sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Art. 14

Per quanto non è previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1952

*Il Ministro*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *maggio* 1952
*Registro n.* 22, *foglio n.* 270.

(2404)

**Concorsi per titoli ed esami a quindici posti di disegnatore aggiunto e a diciassette posti di vice segretario (gruppo B, grado 11°) nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376;

Vista la legge 10 luglio 1951, n. 607, recante norme transitorie per i concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Vista l'unità lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è autorizzato l'espletamento di concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi nel ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (gruppo *B*, grado 11°):

*a*) un concorso per titoli ed esami a quindici posti di disegnatore aggiunto;

*b*) un concorso per esami a diciassette posti di vice segretario.

I posti messi a concorso sono riservati sino a concorrenza della metà ai dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero della pubblica istruzione i quali alla data di pubblicazione della legge 10 luglio 1951, n. 607 (8 agosto 1951) abbiano prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto e lodevole.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso a posti di disegnatore è richiesto il diploma di maturità artistica conseguito presso un liceo artistico ovvero il diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti, o titolo equipollente.

Per l'ammissione al concorso a posti di vice segretario è richiesto un diploma di maturità od abilitazione rilasciato da un istituto medio di 2° grado o titolo equipollente.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni nei confronti:

*a*) dei mutilati ed invalidi nei fatti d'arme verificatisi nel 1935 in Africa orientale o nelle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i mutilati e invalidi civili di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i mutilati ed invalidi per servizio, in favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione pensioni ed assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*b*) degli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A., ai sensi della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

*c*) di coloro che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

2) a 44 anni nei confronti:

*d*) dei decorati al valor militare o di croce di guerra al valore militare, e dei promossi per merito di guerra;

*e*) dei capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

3) a 40 anni nei confronti:

*f*) di coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o alle operazioni della guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione;

*g*) dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia e dei cittadini deportati in territorio nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*h*) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, i quali, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non abbiano potuto farvi ritorno, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

*i*) dei profughi dell'Africa italiana ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

*l*) di coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento e brillamento di di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

Tutti i detti limiti, che debbono riferirsi alla data del presente decreto, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

4) *m*) di anni due nei confronti degli aspiranti coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande;

*n*) di un anno per ogni figlio vivente alla stessa data.

Il beneficio di cui alla lettera *d*) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelli prèvisti dai paragrafi precedenti, purchè complessivamente il concorrente non superi il 45° anno di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 45 anni di età;

5) il personale non di ruolo è ammesso a partecipare ai concorsi anche se abbia superato il limite normale di età, purché sia in possesso di un'anzianità tale che congiunta a quella che avrà potuta acquisire in ruolo al 65° anno di età, non risulti inferiore a vent'anni;

6) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi:

*a*) del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

*b*) dei sottufficiali delle Forze armate e sfollati ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

### Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti U.C.S.) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

In esse i candidati dovranno indicare:

*a*) il loro nome, cognome, paternità e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

*b*) se, e con quale esito, abbiano partecipato a concorsi per lo stesso impiego, rimanendo esclusi dall'ammissione quelli che non abbiano per due volte conseguita l'idoneità ai sensi dell'art. 3;

*c*) se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

I titoli preferenziali acquisiti dopo il termine di presentazione delle domande possono essere presentati non oltre il giorno di svolgimento della prova orale da parte dei candidati.

### Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, corredati da un elenco in doppia copia:

*a*) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o del pretore competente o dal cancelliere delegato;

*b*) originale o copia autentica del titolo di studio;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli ita-

liani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

*e*) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

*f*) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

*g*) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

*h*) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

*i*) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

*l*) titoli vari (per i candidati a posti di disegnatore);

*m*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, corredata delle note di qualifica dell'ultimo quinquiennio e rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con la attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato.

Sono esenti da tassa di bollo i documenti di cui alla lettera *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati da più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), impiegati non di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei profughi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1. Gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti.

2. Gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24.

3. Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24.

4. Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 222860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della

Marina. La dichiarazione integrativa potrà essere presentata dopo la data di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali.

5. I reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

6. I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

7. Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

8. I figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione; ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero un certificato su carta bollata da L. 24, dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

10. I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24.

11. I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 in carta bollata da L. 24.

12. I decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

13. Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa loro a carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24.

Art. 7.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme di bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano oltre il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti, o far riferimento a documenti similari o ad atti presentati o esistenti presso altri uffici.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media e elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie di istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte del modo in cui detti lavori furono eseguiti ed essere autenticati dalle competenti autorità.

Art. 8.

Le prove di esame sono le seguenti:

*A*) Per il concorso a posti di disegnatore:

1) una prova grafica consistente nella esecuzione di un disegno riproducente case monumentali o archeologiche, con particolari architettonici e decorativi;

2) una prova orale vertente su nozioni elementari di storia dell'arte, specialmente nei riguardi degli stili architettonici, e su nozioni elementari di topografia.

I concorrenti dovranno inoltre dar saggio di pratica di fotografia.

*B*) Per il concorso a posti di vice segretario;

1) due prove scritte, vertenti sulle seguenti materie:

*a*) storia civile d'Italia dal 1815 ad oggi;

*b*) nozioni di diritto civile, costituzionale ed amministrativo;

2) una prova orale vertente:

sulle materie di cui alla seconda prova scritta, nonchè sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico del personale civile dell'Amministrazione statale; su elementi di legislazione relativi alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico e delle bellezze naturali ed alla organizzazione dei servizi dell'Amministrazione delle antichità e belle arti; su elementi di statistica e di contabilità dello Stato.

Il tempo a disposizione dei candidati per le prove scritte e grafiche sarà di otto ore. La prova orale dovrà avere una durata non inferiore ad ore 0,45.

Art. 9.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore e dovrà intervenire alle prove scritte e grafiche nei giorni e nei luoghi che saranno indicati con sucessivo avviso ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun particolare invito da parte del Ministero.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicato direttamente la data di svolgimento degli esami. Saranno ammessi allo svolgimento della medesima i concorrenti che nelle prove scritte e grafiche abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nella prova scritta e in quella grafica.

Perde il diritto alle prove orali chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia relativa e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 11.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate con un successivo decreto.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilte dalle vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1776, 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Art. 12.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero succesivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno assunti in prova per i primi sei mesi, trascorsi i quali, a giudizio del Consiglio di amministrazione potranno essere nominati in ruolo ovvero licenziati senza diritto ad indennizzo e salvo la facoltà del Consiglio predetto, di prorogare di altri sei mesi il periodo di prova.

Ai vincitori dei concorsi sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Art. 14.

Per quanto non è previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1952

*Il Ministro*: Segni

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *aprile* 1952
*Registro n.* 19, *foglio n.* 287

(2405)

---

**Concorso per titoli a ventiquattro posti di custode e guardia notturna nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376;

Vista la legge 10 luglio 1951, n. 607, recante norme transitorie per i concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Vista l'unita lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è autorizzato l'espletamento di concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ventiquattro posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

I concorrenti devono essere provvisti del certificato di compimento degli studi elementari.

I posti messi a concorso sono riservati, sino a concorrenza della metà, ai dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, i quali, alla data della pubblicazione della legge 10 luglio 1951, n. 607 (8 agosto 1951) abbiano prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto e lodevole.

Art. 2.

Alla data del presente decreto i concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni nei confronti:

*a*) dei mutilati e invalidi nei fatti d'arme verificatisi nel 1935 in Africa orientale o nelle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i mutilati e invalidi civili di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i mutilati ed invalidi per servizio, in favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione pensioni ed assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*b*) degli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A., ai sensi della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

*c*) di coloro che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

2) a 44 anni nei confronti:

*d*) dei decorati al valore militare o di croce di guerra al valore militare, e dei promossi per merito di guerra;

*e*) dei capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

3) a 40 anni nei confronti:

*f*) di coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e alle operazioni della guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione;

*g*) dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia e dei cittadini deportati in territorio nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*h*) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, i quali in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non abbiano potuto farvi ritorno, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

*i*) dei profughi dell'Africa italiana ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

*l*) di coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116.

Tutti i detti limiti, che debbono riferirsi alla data del presente decreto, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

4) *m*) di due anni nei confronti degli aspiranti coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande;

*n*) di un anno per ogni figlio vivente alla stessa data.

Il beneficio alla lettera *a*) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelli previsti dai paragrafi precedenti purchè complessivamente il concorrente non superi il 45° anno di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di età e cioè 45 anni;

5) il personale non di ruolo è ammesso a partecipare ai concorsi anche se abbia superato il limite normale di età, purchè sia in possesso di un'anzianità tale che congiunta a quella che avrà potuta acquisire in ruolo al 65° anno di età, non risulti inferiore a venti anni;

6) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi:

*a*) del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

*b*) dei sottufficiali delle Forze armate e sfollati ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, del 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 32, firmate dagli interessati e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti U.C.S.) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

In esse i candidati dovranno indicare:

*a*) il loro nome, cognome, paternità e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

*b*) se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, corredati da un elenco in doppia copia:

*a*) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente o dal cancelliere delegato;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, riasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

*c*) originale o copia del titolo di studio;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

*e*) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

*f*) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto.

*g*) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'impiego messo a concorso.

Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, ai sensi del decreto 29 maggio 1922, n. 92;

*h*) estratto dello stato di servizio militare (per gli ex ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

*i*) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

*l*) titoli vari,

*m*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, corredata dalle note di qualifica dell'ultimo quinquennio e rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato.

Sono esenti da tassa di bollo i documenti di cui alla lettera *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati da più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli impiegati non di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei profughi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1. Gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588,

contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti.

2. Gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24.

3. Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4. Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 222860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, la dichiarazione integrativa potrà essere presentata dopo la data di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali.

5. I reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

6. I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

7. Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8. I figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero un certificato su carta bollata da L. 24, dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

9. Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-18 per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

10. I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24.

11 I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 in carta bollata da L. 24.

12. I decorati di medaglie al valore militare c croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di gr militare per merito di guerra e gli insigniti di c altra attestazione speciale di merito di guerra, dovra produrre *l'originale o copia* autentica del relativo b vetto o del documento di concessione.

13. Coloro che abbiano riportato per comportamen contrario al regime fascista sanzioni penali o di poliz ovvero siano stati deportati o internati per motivi persecuzione razziale, dovranno produrre copia dell sentenza emessa loro a carico o attestazione del pre fetto della Provincia in cui hanno la residenza, in cart da bollo da L. 24.

### Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con la osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano al termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi delle zone di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti o far riferimento a documenti similari o ad atti presentati o esistenti presso altri uffici.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della

pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti scolastici, deve essere autenticato dalle autorità competenti.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare la indicazione della natura di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte del modo in cui detti lavori furono eseguiti, ed essere autenticati dalle competenti autorità.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1776, 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice all'inizio dei lavori stabilirà i criteri ed i coefficienti per la valutazione dei titoli dei candidati ed il punteggio minimo necessario per ottenere la idoneità.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per i primi sei mesi, trascorsi i quali, a giudizio del Consiglio d'amministrazione potranno essere nominati in ruolo ovvero licenziati senza diritto ad indennizzo e salvo la facoltà del Consiglio predetto, di prorogare di altri sei mesi il periodo di prova.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Per quanto non è previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1952

*Il Ministro*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *maggio* 1952
*Registro n.* 22, *foglio n.* 271

**(2406)**

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8107361) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.